



Berna, [Data]

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

gli ambienti interessati

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore): avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore.

La consultazione terminerà il **13 novembre 2020**.

A causa dell'attuale situazione economica, in parte precaria, in cui si trovano i potenziali beneficiari dei provvedimenti per i casi di rigore, la procedura è stata abbreviata. L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il 1° dicembre. In questo modo si tiene conto anche della richiesta delle Camere federali di attuare al più presto l'articolo 12 della legge COVID-19. Vi ringraziamo per la comprensione.

Con l'articolo 12 della legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19), le Camere federali hanno creato la base giuridica per la partecipazione della Confederazione ai provvedimenti di sostegno cantonali per i casi di rigore e incaricato il Consiglio federale di disciplinare i dettagli a livello di ordinanza. Per l'elaborazione della presente ordinanza sono stati coinvolti un comitato direttivo e un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

L'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore stabilisce i requisiti minimi che devono soddisfare le regolamentazioni cantonali per i casi di rigore, affinché la Confederazione partecipi al relativo finanziamento. I Cantoni decidono liberamente se adottare tali provvedimenti e, in caso di risposta affermativa, come impostarli. Sono considerati provvedimenti per i casi di rigore le fidejussioni, le garanzie, i mutui e/o i contributi a fondo perso. In questo modo si creano le condizioni quadro affinché i provvedimenti per i casi di rigore possano tener conto delle diverse situazioni nei Cantoni. Ciò soddisfa



anche la richiesta delle Camere federali di lasciare ai Cantoni un certo margine di discrezionalità nella valutazione dei casi di rigore.

Si prevede di limitare il contributo della Confederazione ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore a 200 milioni. L'importo complessivo è ripartito fra i Cantoni in funzione del PIL cantonale e della popolazione residente. Questo importo sarà riesaminato sulla base dei pareri dei partecipanti alla consultazione. Il Consiglio federale valuterà inoltre la necessità di adeguare la definizione di casi di rigore.

Vi invitiamo a esprimervi in merito al progetto posto in consultazione.

I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (**in versione PDF e Word**) ai seguenti indirizzi:

marianne.widmer@efv.admin.ch
lukas.hohl@efv.admin.ch

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, gentili Signore e Signori, distinti saluti.

Ueli Maurer
Consigliere federale